

STATUTO

ART.1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'Associazione **ZAMPE FEDELI APS**, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale e ispirata a principi di democraticità. L'acronimo APS dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data di effettiva iscrizione nel registro. L'Associazione ha sede legale in Fiumicino, (RM), cap. 00054, Via Gianfranco Gazzana Priaroggia n. 87/A. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale e potrà svolgere le proprie attività anche in ambito internazionale nei limiti concessi dal D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa di riferimento, mediante l'istituzione di propri Uffici di rappresentanza all'estero.

ART. 2 – (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 – (Durata)

L'associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. La durata dell'associazione è illimitata e per il raggiungimento dei suoi scopi sociali può aderire ad Organizzazioni di rappresentanza Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali ed Internazionali.

ART. 4 – (Finalità)

L'Associazione ha il preciso scopo la promozione e la tutela della cultura e dell'arte con particolare attenzione alle tradizioni locali.

ART. 5– (Attività)

Per il raggiungimento dei fini enunciati nel precedente articolo, l'associazione, anche per il tramite e/o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi, persegue il proprio scopo mediante le attività di interesse generale specificate nel D.Lgs 117/2017 sub lettere **e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;**

In particolare la finalità che l'Associazione si propone è quella di:

- assistere gli animali in caso di abbandono, maltrattamento e/o sequestro, recuperandoli e riallocandoli o ospitandoli presso i rifugi;
- recuperare e riabilitare animali da laboratorio, mordaci e o disabili;
- organizzare eventi che promuovano la tutela degli animali ed impediscano l'aumentare del fenomeno dell'abbandono
- organizzare eventi, corsi, festival in cui la cura e tutela degli animali sia uno strumento di cambiamento e di promozione nella società e soprattutto presso le giovani generazioni;
- promuovere la nascita e la gestione di strutture e rifugi per animali
- favorire il riconoscimento dei santuari per animali come rifugi e non come allevamenti; realizzare un osservatorio comportamentale per il corretto rapporto uomo-cane, per evitare casi di maltrattamento;
- gestire strutture di accoglienza, rifugi, parcocanili e santuari per animali
- gestire beni confiscati alla mafia per realizzare un circolo culturale e di promozione della tutela degli animali abbandonati.
- sviluppare attività a carattere culturale, scientifico, artistico, editoriale, sportivo turistico e ricreativo a favore dei soci con lo scopo di creare un patrimonio di conoscenza comune e di utilizzo del tempo libero.

Per la realizzazione dei suoi scopi potrà anche:

- promuovere attività di integrazione sociale, culturale riabilitativi volti a migliorare la qualità della vita rivolte a ogni fascia di età e con particolare riguardo alle categorie più svantaggiate;
- promuovere e attivare percorsi di opportunità di incontri e di crescita civile in senso multirazziale e multietnico;
- promuovere l'inserimento lavorativo delle fasce più deboli e dei giovani in genere;
- organizzare manifestazioni, concerti, rappresentazioni teatrali, musicali, mostre ed eventi di ogni genere,
- svolgere attività e manifestazioni sportive;
- Instaurare rapporti di collaborazione con organismi similari, istituzioni pubbliche, enti, ecc



- stipulare convenzioni e contratti con organismi similari, Istituti;
- Affiliarsi ad altre Associazioni di settore
- promuovere, istituire e gestire corsi o seminari di formazione e/o perfezionamento, per la diffusione della cultura locale e non;
- pubblicare libri e/o riviste nell'ambito del settore di riferimento.

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività accessoria che si considera fondamentale e funzionale allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, sempre nei limiti consentiti dal D.lgs 117/2017; potrà partecipare a bandi, stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con enti pubblici sia nazionali che europei o internazionali ed anche con enti privati senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse sociale per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, attività di commercializzazione nonché ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. L'Associazione potrà effettuare la produzione e vendita di prodotti artigianali realizzati in proprio o acquistati da terzi. L'Associazione potrà costituire e/o partecipare a strutture economiche-produttive di carattere imprenditoriale strumentali al raggiungimento delle proprie finalità; potrà esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - (Regolamento)

Per disciplinare il funzionamento della associazione e l'attività finalizzata al perseguimento degli scopi sociali ci si avvarrà di un regolamento, da approvarsi dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che detterà le norme comportamentali alle quali l'associato dovrà attenersi scrupolosamente pena l'esclusione. Eventuali aggiornamenti o variazioni al regolamento proposte dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvate dall'Assemblea e comunicate a tutti i soci.

ART. 7- (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione. Ci sono 3 categorie di soci: ordinari che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, sostenitori che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, benemeriti che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è trasmissibile. Le domande di ammissione a socio da parte di minorenni dovranno essere controfirmate dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno corrisposto la quota associativa annuale. Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ART. 8 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
 - e) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:



- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo,
- d) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statuari dell'Associazione.

ART. 9 (Qualità di volontario)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 10 – (Quota associativa)

Ogni associato è tenuto a corrispondere alla Federazione una quota annuale di associazione, riferita al periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno. L'importo di tale quota è determinato, su indicazione del Consiglio Direttivo e con periodicità annuale, dall'Assemblea degli Associati, riunitasi per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno trascorso. L'importo della quota associativa dovrà essere corrisposto da ogni associato all'associazione entro 30 giorni dalla delibera di approvazione dell'importo della quota di iscrizione, ovvero, in caso di mancata partecipazione dell'Associato alla relativa Assemblea, entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento. Qualora in sede di approvazione del rendiconto l'Assemblea non assuma alcuna determinazione in merito alla quota di associazione, l'importo per l'anno successivo sarà pari a quanto stabilito a tale titolo per l'anno precedente, aggiornato secondo l'indice Istat. In tal caso, il termine di 30 giorni per il relativo pagamento decorrerà dalla data della delibera di approvazione del rendiconto. Gli associati iscritti all'Associazione ad anno già iniziato saranno tenuti a corrispondere per intero la quota di associazione entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta associazione.

ART. 11 - (Perdita qualità di socio)

La qualità del socio si perde per: esclusione (o espulsione), recesso, decesso. Il socio viene escluso quando:

- a) non ottempera alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti;
- b) è moroso;
- c) quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- d) se pone in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione stessa;
- e) se assume comportamenti contrastanti rispetto ai Regolamenti interni, non aderenti ai sensi di legge e irrispettosi del senso morale corrente;
- f) se perde i requisiti previsti per l'ammissione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata in forma scritta al socio interessato, e dovrà essere ratificata alla prima Assemblea dei soci ordinaria utile. Contro il provvedimento di espulsione, il socio interessato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'espulsione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà garantire al socio la possibilità di esprimere il proprio dissenso e rimettere all'Assemblea dei Soci utile, ulteriore decisione che dovrà essere pronunciata a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora il socio non possa presentarsi all'Assemblea dei Soci, può, solo ed esclusivamente, inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale dell'Associazione o consegnarla a mano al Presidente o al Vicepresidente, entro e non oltre la data dell'Assemblea dei Soci, esprimendo attraverso una lettera le proprie ragioni. La lettera verrà letta dal Presidente durante l'Assemblea dei Soci. Qualora la lettera non pervenisse prima della data dell'Assemblea dei Soci, non può essere ammesso nessun ulteriore ricorso da parte del socio che ha a carico un procedimento di espulsione. Qualora il socio interessato presentasse ricorso, il socio stesso si deve ritenere sospeso da qualsiasi incarico e dalla qualifica di socio. In nessun caso potrà godere dei diritti associativi, fino al parere dell'Assemblea dei Soci. Il recesso si verifica quando il socio ordinario presenti formale dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

ART. 12 - (Obbligo riservatezza)

Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della medesima. Nel caso di recesso l'associato, a decorrere dalla data della relativa comunicazione pec, perderà il diritto alla convocazione delle assemblee degli associati e non avrà diritto di intervento e diritto di voto. Potrà, invece, continuare ad esercitare gli altri diritti derivanti dal suo status di associato sino alla scadenza dell'anno solare nel quale il recesso stesso è stato esercitato. Nel caso di esclusione, invece, all'associato verrà immediatamente precluso l'esercizio di ogni diritto connesso allo status di associato, ivi compreso l'utilizzo e l'impiego dei simboli, dei segni distintivi, del marchio e del logo riconducibili



all'associazione. Sia in caso di recesso che in caso di esclusione l'ex Associato è tenuto all'obbligo di riservatezza e pertanto gli è fatto divieto di divulgare qualsiasi informazione inerente alla Associazione.

ART. 13 – (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di controllo, qualora venga nominato; e) il Revisore legale dei conti, qualora venga nominato.

ART. 14 – (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, messaggistica istantanea, spedita o divulgata al recapito risultante dal libro dei soci. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Tutte le delibere, prese in conformità di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci. Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci maggiorenni con diritto di voto, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti ammessi come soci dell'Assemblea hanno diritto a un solo voto, e si devono far rappresentare attraverso un loro rappresentante. L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- e) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli associati;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 – (Validità assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, non associati (consulenti, tecnici, imprenditori, ecc.) purché la loro partecipazione sia comunicata agli Associati con l'avviso di convocazione dell'Assemblea e abbia relazione con gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 16 – (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea. Il Presidente resta in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo d'amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente ha l'incarico di coordinare e dirigere i programmi e le attività promosse dall'Associazione, di

